



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

Nr. Progr. **18**

Data **11/09/2020**

Seduta Nr. **3**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta di PRIMA Convocazione in data 11/09/2020 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale senza la presenza del pubblico in ossequio alle limitazioni derivanti dall'emergenza COVID 19, oggi 11/09/2020 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA. Previa convocazione nei modi e termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCARPELLINI ROBERTO	S	PLEBANI INGRID	S	RADAVELLI MILO	S
AGAZZI SIMONE	S	RAPIZZA LIDIA	S		
COLLEONI FEDERICO	S	TEDESCHI SIMONE	N		
RAVASIO GIOVANNI	S	SERUGHETTI MARCELLO	N		
CARMINATI VALENTINA	N	BARBETTA RINALDO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	VERGA VIRGINIA	S		
TOTALE Presenti: 10			TOTALE Assenti: 3		

Assenti Giustificati i signori:

CARMINATI VALENTINA; TEDESCHI SIMONE; SERUGHETTI MARCELLO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e facendo seguito a tutto quanto già detto sul piano finanziario del servizio raccolta e smaltimento rifiuti nel punto che precede, illustra nello specifico le tariffe dopo aver ricordato le scadenze che sono indicate nella deliberazione per l'anno 2020. Spiega innanzitutto le categorie di utenze che si distinguono in domestiche e non domestiche. Per le prime, continua, si è introdotto il metodo della tariffa puntuale con raccolta tramite bidoncino con microchip stabilendo e confermando anche per il 2020 la maggiorazione di euro 4 per ogni svuotamento ulteriore rispetto a quelli minimi stabiliti. I dati dimostrano, precisa il Sindaco, che solo al 10% della popolazione sono state applicate queste maggiorazioni. In relazione alle utenze non domestiche, continua, l'applicazione della tariffa puntuale, che doveva essere studiata già da quest'anno e che poi si è interrotta con il COVID, è molto più complessa perché è anche più difficile il controllo. I dati registrano comunque una raccolta dell'indifferenziato sempre più bassa. L'incidenza dei costi sulle utenze domestiche si è dunque abbassato di molto con una percentuale della tariffa che grava per il 47% sulle utenze domestiche e per il 53% a carico delle utenze non domestiche. La tariffa per le utenze residenziali dal 2015 è diminuita, anche se non sensibilmente, di circa complessivi 10 euro. E' già un risultato, aggiunge il Sindaco, che non sia stata aumentata. Successivamente procede alla illustrazione di quelle che sono le riduzioni ed agevolazioni che sono state introdotte in relazione all'emergenza COVID e che valgono circa 48 mila euro complessivi sul bilancio comunale. Tali riduzioni sono indicate sulle categorie non domestiche in relazione alle categorie di attività che sono elencate dalla n. 1 alla n. 21 quali utenze speciali. In particolare viene disposta la riduzione del 50% della parte variabile per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto significative ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown per le categorie 1 e 5. Viene inoltre deliberata la riduzione del 100% della parte fissa e variabile per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto importanti ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown, che necessitano di un sostegno straordinario ed eccezionale affinché mantengano nel tessuto economico e sociale la loro attività di vicinato commerciale. Questa misura è riservata alle sottocategorie delle categorie 11, 12 e 17 come indicate nella deliberazione e che sono ad esempio le edicole, le lavanderie, gli estetisti, parrucchieri, le gelaterie, bar e caffè. Per tutte le categorie di contribuenti non domestici che non rientrano in queste riduzioni specifiche indicate è infine prevista la riduzione del 25% della parte variabile.

Interviene il Cons. Barbetta il quale dichiara il proprio apprezzamento per la particolarità degli sconti che sono stati proposti. E' ovvio che chi più ha perso più va aiutato. Occorre solo prestare attenzione a che non vengano comunque anche in seguito all'emergenza avanzate delle pretese.

Il Sindaco evidenzia che la parte commerciale è l'anima del paese e che le difficoltà sono state alte, tanto è vero che molte attività hanno chiuso definitivamente.

Non vi sono altri interventi. Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, pur dovendo determinare l'ammontare dei costi del PEF sulla base delle indicazioni della richiamata deliberazione n. 443/2019;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che non vi sono stati e non vi sono costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale TARI, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA e che pertanto, nulla vi è da riportare negli avvisi di pagamento 2020 in proposito degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo

normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2. Range che nel nostro caso viene ampiamente rispettato;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente *(in Lombardia è lo stesso comune)*;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti *(nel nostro caso essendo in Lombardia,*

direttamente il comune), sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dal Comune;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. La prima quella ordinaria per definire le tariffe 2020 con le nuove procedure ARERA oppure una seconda che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, permette ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 con la procedura ordinaria approvando, contestualmente con apposito atto consigliare, il PEF per l'anno 2020;

RICHIAMATO, al fine di determinare le riduzioni tariffarie per il 2020, il principio di capacità contributiva dettata dall'articolo 53 Cost. che dispone: *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*;

PRESO ATTO che il predetto principio è direttamente correlato con gli altri due fondamentali precetti costituzionali sanciti dall'articolo 2 (principio di solidarietà economica) e dall'articolo 3 (principio di uguaglianza);

RILEVATO, con particolare riferimento all'articolo 2 Cost che *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*;

RITENUTO, altresì, che il principio di capacità contributiva trova la sua applicazione anche con riferimento al citato principio di uguaglianza che stabilisce *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*;

EVIDENZIATO che il comma 2 del principio di uguaglianza sottolinea che *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;

CONSIDERATO che dall'applicazione dei precetti ricordati ne discende che le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su tutti i soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva e, se diversa, occorre applicare il criterio della progressività, di cui al comma 2, dell'art. 53 Cost, di diretta derivazione dal concetto di capacità contributiva;

ATTESO che, in conformità ai principi costituzionali citati, l'ente impositore è tenuto ad agire in adesione ai principi di coerenza e non contraddittorietà, tesi a far assumere al medesimo, comportamenti uguali nei confronti di situazioni che appaiono tali;

DATO ATTO che ai sensi del principio comunitario di sussidiarietà, come recepito anche dal Titolo V della Costituzione Italiana, con particolare riferimento all'articolo 118, *“le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”*;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, che l'ente impositore introduca agevolazioni ai fini TARI per il perseguimento dell'equità fiscale, in conformità ai principi costituzionali illustrati;

RILEVATO che per le utenze NON DOMESTICHE, in conseguenza della pandemia COVID, sono state individuate straordinariamente in deroga al regolamento vigente TA.RI. per la sola annualità 2020, tre fasce di agevolazioni, a seconda delle obiettivi, generali e gravose difficoltà sostenute dalle varie categorie di attività del tessuto economico e sociale di Bagnatica, ai sensi della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

VISTE le fasce e i criteri forfettari individuati:

- **riduzione del 25% della parte variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, non rientranti nelle riduzioni specifiche indicate di seguito (CAT. 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 sotto categoria tabaccai, farmacie, licenze particolari – 12 sotto categoria artigiani senza negozio - 13 – 14 – 15 – 16 – 17 sotto categoria pizzerie da asporto - 18 – 19 – 20 - 21;
- **riduzione del 50% della parte variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto significative ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown (CAT. 1 – 5);
- **riduzione del 100% della parte fissa e variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto importanti ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown, che necessitano di un sostegno straordinario ed eccezionale affinché mantengano nel tessuto economico e sociale la loro attività di vicinato commerciale (CAT. 11 sotto categoria edicole, ottici, fotografi e lavanderie – 12 sotto categoria artigiani con bottega come estetisti, parrucchieri, gelaterie – 17 sotto categoria bar e caffè);

CONSIDERATO che per le utenze DOMESTICHE al fine di limitare la pressione fiscale delle famiglie con evidenti problemi di ordine socio-economico, sono proposte apposite esenzioni, in conformità con la normativa in parola, come previsto dal vigente regolamento TA.RI;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato indicante le “TARIFFE TA.RI. 2020” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VALUTATO di stabilire le scadenze degli avvisi di pagamento e modalità di seguito specificate:

- **1° rata acconto, con scadenza 05 ottobre 2020;**
- **2° rata saldo, con scadenza 04 dicembre 2020**
- **Rata unica a saldo, con scadenza 04 dicembre 2020 (versamento in un'unica soluzione).**

Il versamento della TARI per l'anno 2020 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione del responsabile del settore A.G. e Finanziari;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

CONSIDERATO per motivi di semplificazione procedurale opportuno e necessario integrare l'art. 24 del regolamento di applicazione della TA.RI approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 05/8/2014 e s.m.e i. aggiungendo il comma n. 8 che così riporta:

“8. Per le utenze che hanno presentato per almeno tre anni consecutivi, la richiesta di riduzione per riciclo o smaltimento in proprio debitamente attestata ai sensi del sovrastante comma 4 del presente articolo, può essere concessa d'ufficio una riduzione percentuale fissa della parte variabile calcolata sulla media della riduzione percentuale spettante nel triennio considerato. La documentazione probatoria va comunque presentata ogni anno a seguire di cui si intesa usufruire della riduzione.”;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019;

CONSIDERATO che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

VISTO il combinato disposto degli artt. 106 c. 3bis e 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n. 77 del 17/5/2020 i quali dispongono l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono*

prorogate di anno in anno”.

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 e le straordinarie agevolazioni “COVID” valide per la sola annualità 2020;
4. di approvare per l'anno 2020 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI come di seguito indicato:
 - **1° rata acconto, con scadenza 05 ottobre 2020;**
 - **2° rata saldo, con scadenza 04 dicembre 2020**
 - **Rata unica a saldo, con scadenza 05 ottobre 2020 (versamento in un'unica soluzione).**
5. di stabilire che per il finanziamento a copertura tariffaria delle riduzioni Covid-19, stimate in circa € 48.000,00 si provvede tramite appositi stanziamenti di bilancio, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
7. di integrare per motivi di semplificazione procedurale l'art. 24 del regolamento di applicazione della TA.RI approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 05/8/2014 e s.m.e i. aggiungendo il comma n. 8 che così riporta:

“8. Per le utenze che hanno presentato per almeno tre anni consecutivi, la richiesta di riduzione per riciclo o smaltimento in proprio debitamente attestata ai sensi del sovrastante comma 4 del presente articolo, può essere concessa d'ufficio una riduzione percentuale fissa della parte variabile calcolata sulla media della riduzione percentuale spettante nel triennio considerato. La documentazione probatoria va comunque presentata ogni anno a seguire di cui si intensa usufruire della riduzione.”;

Inoltre con apposita ed unanime votazione espressa per alzata di mano, stante la necessità e urgenza di procedere alla bollettazione e spedizione agli utenti degli avvisi di pagamento TA.RI. in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento delle due rate,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 21,15 la seduta del Consiglio Comunale è chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **18** Del **11/09/2020**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 01/09/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 04/09/2020 IL RESPONSABILE DI SETTORE CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 04/09/2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CROTTI EUGENIO

Comune di Bagnatica



Quadro tariffario anno 2020

Anno 2020

Data di riferimento: 11/08/2020

Versione 2

Statistiche utenze

Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Totale</i>
<i>Numero</i>	1977	267	2244
<i>Peso stimato</i>	834.319,24Kg	932.957,76Kg	1.767.277,00Kg
<i>Volume conferito*</i>	lt	lt	lt
<i>Volume considerato</i>	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Costo al litro</i>	€ 0,10000	€ 0,10000	€ 0,10000
<i>Costo al kg</i>			
<i>Superficie</i>	234.105,13mq	218.578,77mq	452.683,90mq
<i>Ripartizione impostata</i>	47,00%	53,00%	100,00%
<i>Ripartizione effettiva</i>	47,15%	52,84%	100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Totale</i>
<i>Costi fissi</i>	€ 101.739,96	€ 114.728,04	€ 216.468,00
<i>Costi variabili</i>	€ 131.205,20	€ 147.954,80	€ 279.160,00
<i>Totale</i>	€ 232.945,16	€ 262.682,84	€ 495.628,00

Statistiche utenze domestiche per categoria

Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

<i>Categoria</i>	<i>Metri quadrati</i>	<i>Numero utenze</i>	<i>Volume conferito</i>	<i>Volume medio/utenza</i>	<i>Volume min./grat.</i>
<i>Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage</i>	53.717,69	488	0,00	0,00	480,00
<i>Componenti 1 - PERTINENZE</i>	1.745,00	57	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage</i>	66.437,41	533	0,00	0,00	600,00
<i>Componenti 2 - PERTINENZE</i>	1.375,00	58	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage</i>	48.846,21	355	0,00	0,00	720,00
<i>Componenti 3 - PERTINENZE</i>	982,00	33	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage</i>	45.962,33	322	0,00	0,00	840,00
<i>Componenti 4 - PERTINENZE</i>	616,00	16	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage</i>	9.777,49	69	0,00	0,00	840,00
<i>Componenti 5 - PERTINENZE</i>	602,24	10	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage</i>	3.950,76	31	0,00	0,00	840,00
<i>Componenti 6 o più - PERTINENZE</i>	93,00	4	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	234.105,13	1976	0,00		

Statistiche utenze speciali per categoria

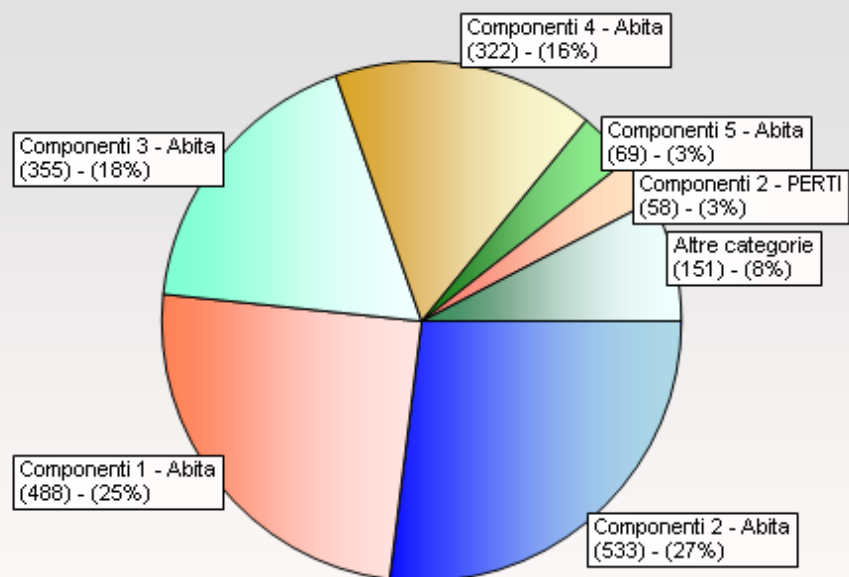
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.

<i>Categoria</i>	<i>Metri quadrati</i>	<i>Numero utenze</i>	<i>Volume conferito</i>	<i>Volume medio/mq</i>	<i>Volume min./grat. mq</i>
<i>101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto</i>	3.147,48	5	0,00	0,00	0,00
<i>102 - Campeggi, distributori, carburanti</i>	176,00	1	0,00	0,00	0,00
<i>103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali</i>	38.730,74	29	0,00	0,00	0,00
<i>104 - Esposizioni, autosaloni</i>	3.313,00	6	0,00	0,00	0,00
<i>105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club</i>	4.231,00	1	0,00	0,00	0,00
<i>106 - Alberghi senza ristorante</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>107 - Case di cura, riposo e caserme</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)</i>	5.049,65	39	0,00	0,00	0,00
<i>109 - Banche ed istituti di credito</i>	748,00	3	0,00	0,00	0,00
<i>109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)</i>	1.121,00	10	0,00	0,00	0,00
<i>109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)</i>	373,00	4	0,00	0,00	0,00
<i>110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch</i>	291,00	2	0,00	0,00	0,00
<i>111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	823,00	9	0,00	0,00	0,00
<i>112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>	1.665,00	15	0,00	0,00	0,00
<i>113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	2.969,10	8	0,00	0,00	0,00
<i>114 - Attività industriali con capannoni di produzione</i>	52.789,00	25	0,00	0,00	0,00
<i>115 - Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	31.212,00	46	0,00	0,00	0,00
<i>116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio</i>	1.146,80	11	0,00	0,00	0,00
<i>118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	787,00	2	0,00	0,00	0,00
<i>119 - Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	840,00	7	0,00	0,00	0,00
<i>120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al</i>	650,00	1	0,00	0,00	0,00

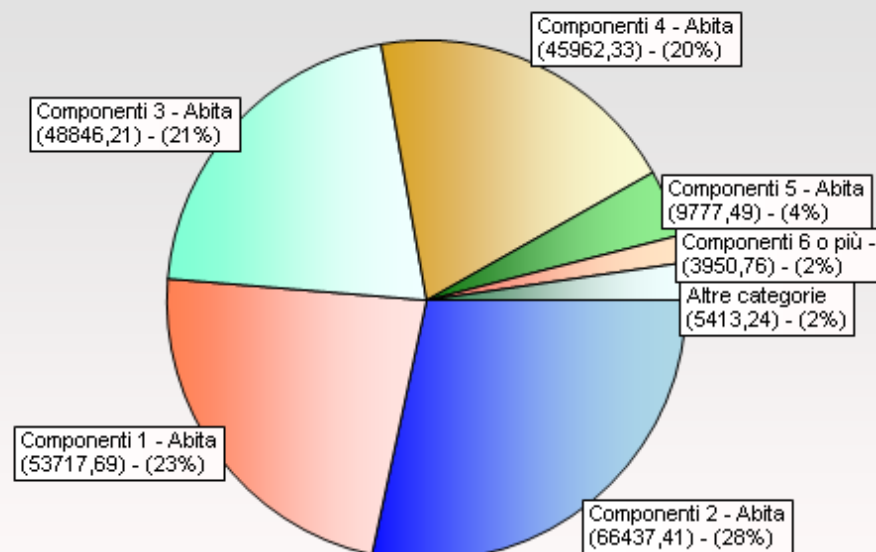
<i>riutilizzo</i>						
<i>Attività solo sede legale</i>	7,00	11	0,00	0,00	0,00	
<i>Azienda agricola</i>	0,00	1	0,00	0,00	0,00	
<i>ESENTE RIFIUTI SPECIALI</i>	68.508,00	29	0,00	0,00	0,00	
<i>UTENZE DI SERVIZIO</i>	1,00	2	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale</i>	218.578,77	267	0,00			

.....

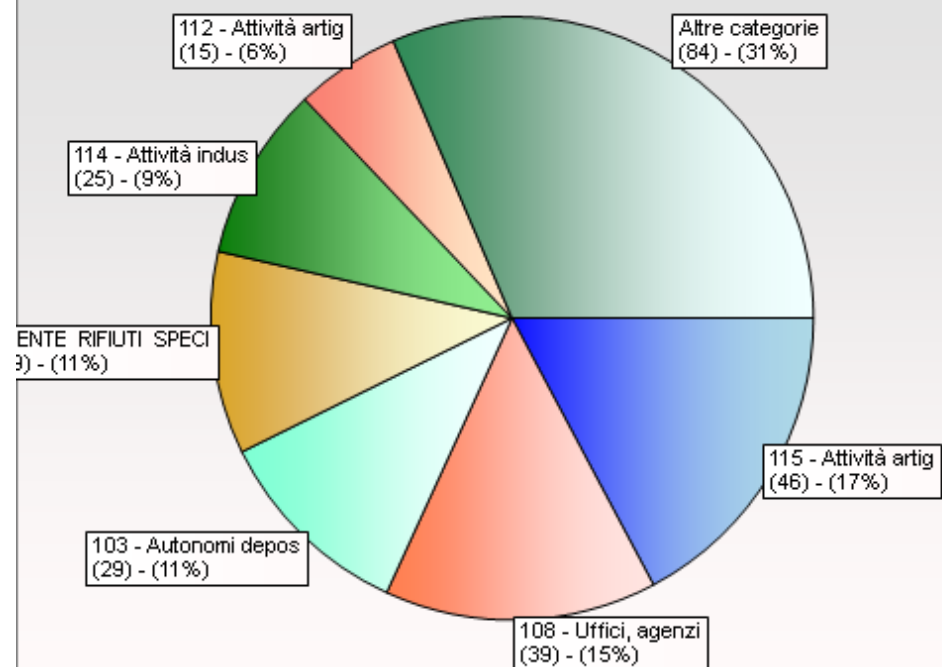
Numero utenze domestiche



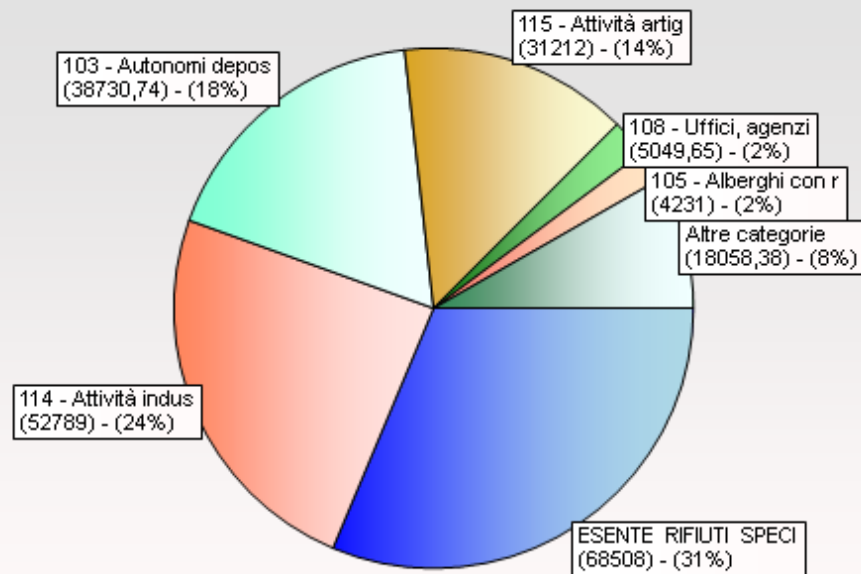
Superficie utenze domestiche



Numero utenze speciali



Superficie utenze speciali



Riepilogo riduzioni e introiti

Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.
I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

	<i>Utenze domestiche</i>		<i>Utenze speciali</i>		<i>Totale</i>
<i>Riduzioni fisse</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<i>Riduzioni variabili</i>	-€ 697,19		€ 0,00		-€ 697,19
<i>Riduzioni globali</i>	-€ 1.104,78		-€ 571,12		-€ 1.675,90
<i>Sostituzioni</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<i>Totale</i>	-€ 1.801,97		-€ 571,12		-€ 2.373,08

	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Totale</i>
<i>Introiti fissi</i>	€ 101.109,38	€ 102.213,21	€ 114.091,63	€ 114.970,88	€ 215.201,01	€ 217.184,09
<i>Introiti variabili</i>	€ 129.723,66	€ 131.773,43	€ 147.141,72	€ 148.258,58	€ 276.865,38	€ 280.032,02
<i>Riduzioni globali</i>	-€ 1.089,63	-€ 1.104,78	-€ 566,81	-€ 571,12	-€ 1.656,44	-€ 1.675,90
<i>Totale</i>	€ 229.743,41	€ 232.881,86	€ 260.666,54	€ 262.658,34	€ 490.409,95	€ 495.540,21
<i>Introiti vol. minimi/ecc. gratuiti</i>						€ 0,00
<i>Introiti servizi</i>		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze speciali</i>
<i>Copertura costi fissi</i>	99,38%	100,46%	99,44%	100,21%
<i>Copertura costi variabili</i>	98,87%	100,43%	99,45%	100,20%
<i>Copertura costi totali</i>	98,62%	99,97%	99,23%	99,99%

Coefficienti utenze domestiche

Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

Categoria	Quota Fissa Pre copertura	Quota Fissa	Quota Variabile Pre copertura	Quota Variabile	Intr. Quota Fissa Pre copertura	Intr. Quota Fissa	Intr. Quota Variabile Pre copertura	Intr. Quota Variabile	Quote Servizi	Intr. Quote servizi	Intr. Volume Min. / Grat.
Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage	€ 0,3632	€ 0,36720	€ 40,1500	€ 40,77050	€ 19.448,0395	€ 19.662,5865	€ 19.409,8240	€ 19.710,8760		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 1 - PERTINENZE	€ 0,3628	€ 0,36720	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 630,2455	€ 637,1440	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage	€ 0,4139	€ 0,41840	€ 72,2700	€ 73,40150	€ 27.413,5440	€ 27.712,3695	€ 38.251,8540	€ 38.852,5345		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2 - PERTINENZE	€ 0,4133	€ 0,41840	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 565,7500	€ 571,9550	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage	€ 0,4562	€ 0,46120	€ 88,3300	€ 89,71700	€ 22.216,6010	€ 22.460,4575	€ 31.112,2350	€ 31.602,2475		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3 - PERTINENZE	€ 0,4560	€ 0,46120	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 445,8840	€ 450,3735	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage	€ 0,4900	€ 0,49530	€ 97,9660	€ 99,53550	€ 22.454,2525	€ 22.697,0140	€ 31.348,4265	€ 31.852,1630		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4 - PERTINENZE	€ 0,4898	€ 0,49530	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 300,5775	€ 303,6800	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage	€ 0,5238	€ 0,52950	€ 97,9660	€ 99,53550	€ 5.106,3500	€ 5.161,8300	€ 6.671,1050	€ 6.778,3055		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 5 - PERTINENZE	€ 0,5236	€ 0,52950	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 314,3015	€ 317,8055	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage	€ 0,5491	€ 0,55510	€ 97,9660	€ 99,53550	€ 2.163,0630	€ 2.186,5690	€ 2.930,2200	€ 2.977,3050		€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 6 o più - PERTINENZE	€ 0,5483	€ 0,55510	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 50,7715	€ 51,4285	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
Totale					€ 101.109,3800	€ 102.213,2130	€ 129.723,6645	€ 131.773,4315	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo introiti categorie domestiche

Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria	Quota Fissa	Riduzioni Quota Fissa	Totale Quota Fissa	Quota Variabile	Riduzioni Quota Variabile	Totale Quota Variabile	Quota Globale	Riduzioni Quota Globale	Totale Quota Globale	Quota Servizi	Riduzioni Quota Servizi	Totale Quota Servizi	Introiti Volume Min. / Grat.	Introiti Volume Conferito
Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage	€ 19.662,5865	€ 0,0000	€ 19.662,5865	€ 19.824,7560	-€ 113,8800	€ 19.710,8760	€ 39.373,4625	-€ 176,6600	€ 39.196,8025		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 1 - PERTINENZE	€ 637,1440	€ 0,0000	€ 637,1440	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 637,1440	-€ 2,4090	€ 634,7350		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage	€ 27.712,3695	€ 0,0000	€ 27.712,3695	€ 39.006,2725	-€ 153,7380	€ 38.852,5345	€ 66.564,9040	-€ 794,0940	€ 65.770,8100		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2 - PERTINENZE	€ 571,9550	€ 0,0000	€ 571,9550	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 571,9550	-€ 1,1680	€ 570,7870		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage	€ 22.460,4575	€ 0,0000	€ 22.460,4575	€ 31.758,8325	-€ 156,5850	€ 31.602,2475	€ 54.062,7050	-€ 69,0945	€ 53.993,6105		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3 - PERTINENZE	€ 450,3735	€ 0,0000	€ 450,3735	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 450,3735	€ 0,0000	€ 450,3735		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage	€ 22.697,0140	€ 0,0000	€ 22.697,0140	€ 31.956,4070	-€ 104,2440	€ 31.852,1630	€ 54.549,1770	-€ 45,2235	€ 54.503,9535		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4 - PERTINENZE	€ 303,6800	€ 0,0000	€ 303,6800	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 303,6800	-€ 8,1030	€ 295,5770		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage	€ 5.161,8300	€ 0,0000	€ 5.161,8300	€ 6.847,8015	-€ 69,4960	€ 6.778,3055	€ 11.940,1355	€ 0,0000	€ 11.940,1355		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 5 - PERTINENZE	€ 317,8055	€ 0,0000	€ 317,8055	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 317,8055	-€ 8,0300	€ 309,7755		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage	€ 2.186,5690	€ 0,0000	€ 2.186,5690	€ 3.076,5485	-€ 99,2435	€ 2.977,3050	€ 5.163,8740	€ 0,0000	€ 5.163,8740		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 6 o più - PERTINENZE	€ 51,4285	€ 0,0000	€ 51,4285	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 51,4285	€ 0,0000	€ 51,4285		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Totale	€ 102.213,2130	€ 0,0000	€ 102.213,2130	€ 132.470,6180	-€ 697,1865	€ 131.773,4315	€ 233.986,6445	-€ 1.104,7820	€ 232.881,8625	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo coefficienti categorie domestiche

Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

<i>Categoria</i>	<i>KA</i>	<i>KB</i>	<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>	<i>Quota servizi</i>	<i>Volume minimo (in litri)</i>	<i>Volume minimo (in kg)</i>	<i>Tariffa per volume minimo</i>
<i>Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 0,86000	€ 1,00000	€ 0,36720	€ 40,77050		480,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 1 - PERTINENZE</i>	€ 0,86000	€ 0,00000	€ 0,36720	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 0,98000	€ 1,80000	€ 0,41840	€ 73,40150		600,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 2 - PERTINENZE</i>	€ 0,98000	€ 0,00000	€ 0,41840	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 1,08000	€ 2,20000	€ 0,46120	€ 89,71700		720,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 3 - PERTINENZE</i>	€ 1,08000	€ 0,00000	€ 0,46120	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 1,16000	€ 2,44000	€ 0,49530	€ 99,53550		840,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 4 - PERTINENZE</i>	€ 1,16000	€ 0,00000	€ 0,49530	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 1,24000	€ 2,44000	€ 0,52950	€ 99,53550		840,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 5 - PERTINENZE</i>	€ 1,24000	€ 0,00000	€ 0,52950	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage</i>	€ 1,30000	€ 2,44000	€ 0,55510	€ 99,53550		840,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 6 o più - PERTINENZE</i>	€ 1,30000	€ 0,00000	€ 0,55510	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000

Coefficienti utenze speciali

Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria	Quota Fissa Pre copertura	Quota Fissa	Quota Variabile Pre copertura	Quota Variabile	Intr. Quota Fissa Pre copertura	Intr. Quota Fissa	Intr. Quota Variabile Pre copertura	Intr. Quota Variabile	Quota Servizi	Intr. Quota servizi	Intr. Volume Min. / Grat.
101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc.), associazioni, luoghi di culto	€ 0,3880	€ 0,39100	€ 0,5081	€ 0,51200	€ 1.217,7860	€ 1.227,2395	€ 1.594,7580	€ 1.607,0585		€ 0,0000	€ 0,0000
102 - Campeggi, distributori, carburanti	€ 0,7389	€ 0,74470	€ 0,9563	€ 0,96350	€ 129,6845	€ 130,7065	€ 167,8270	€ 169,1045		€ 0,0000	€ 0,0000
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali	€ 0,3973	€ 0,40030	€ 0,5154	€ 0,51930	€ 15.345,2205	€ 15.461,0350	€ 19.906,7715	€ 20.057,4435		€ 0,0000	€ 0,0000
104 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,5543	€ 0,55860	€ 0,7300	€ 0,73560	€ 1.831,3145	€ 1.845,4765	€ 2.411,8105	€ 2.430,2795		€ 0,0000	€ 0,0000
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club	€ 1,2287	€ 1,23830	€ 1,5959	€ 1,60800	€ 5.184,4235	€ 5.224,9020	€ 6.733,7755	€ 6.784,8390		€ 0,0000	€ 0,0000
106 - Alberghi senza ristorante	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
107 - Case di cura, riposo e caserme	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 0,9884	€ 0,99610	€ 1,2702	€ 1,27980	€ 4.976,8845	€ 5.015,5745	€ 6.395,8950	€ 6.444,2940		€ 0,0000	€ 0,0000
109 - Banche ed istituti di credito	€ 0,8314	€ 0,83780	€ 1,1680	€ 1,17690	€ 620,1350	€ 624,9165	€ 871,2185	€ 877,8250		€ 0,0000	€ 0,0000
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,8313	€ 0,83780	€ 1,1680	€ 1,17690	€ 929,1805	€ 936,4075	€ 1.305,5685	€ 1.315,4235		€ 0,0000	€ 0,0000
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,8313	€ 0,83780	€ 1,1680	€ 1,17690	€ 309,1185	€ 311,5275	€ 434,3865	€ 437,6715		€ 0,0000	€ 0,0000
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch	€ 1,0254	€ 1,03340	€ 1,3316	€ 1,34160	€ 297,5480	€ 299,8475	€ 386,3890	€ 389,2725		€ 0,0000	€ 0,0000
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,0900	€ 1,09840	€ 1,4176	€ 1,42840	€ 894,4690	€ 901,2945	€ 1.163,3645	€ 1.172,1975		€ 0,0000	€ 0,0000
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,9607	€ 0,96810	€ 1,2410	€ 1,25040	€ 1.594,9040	€ 1.607,2410	€ 2.060,2790	€ 2.075,9375		€ 0,0000	€ 0,0000
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,0716	€ 1,08000	€ 1,3841	€ 1,39470	€ 3.172,8355	€ 3.197,7650	€ 4.098,1835	€ 4.129,5005		€ 0,0000	€ 0,0000
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,8407	€ 0,84720	€ 1,0951	€ 1,10340	€ 44.257,9655	€ 44.600,1530	€ 57.650,8740	€ 58.087,7425		€ 0,0000	€ 0,0000
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,8592	€ 0,86580	€ 1,0761	€ 1,08430	€ 26.743,2215	€ 26.948,6800	€ 33.494,6995	€ 33.749,8710		€ 0,0000	€ 0,0000

116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	€ 3,3627	€ 3,38880	€ 4,3539	€ 4,38690	€ 3.845,6035	€ 3.875,4605	€ 4.979,1840	€ 5.016,9615	€ 0,0000	€ 0,0000
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,6260	€ 1,63860	€ 2,1025	€ 2,11850	€ 1.276,1495	€ 1.286,0045	€ 1.650,1285	€ 1.662,6480	€ 0,0000	€ 0,0000
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,5705	€ 1,58270	€ 1,9666	€ 1,98160	€ 1.315,4600	€ 1.325,7530	€ 1.647,3545	€ 1.659,8375	€ 0,0000	€ 0,0000
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo	€ 0,2310	€ 0,23280	€ 0,2920	€ 0,29420	€ 149,7230	€ 150,8910	€ 189,2525	€ 190,6760	€ 0,0000	€ 0,0000
Attività solo sede legale	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Azienda agricola	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
ESENTE RIFIUTI SPECIALI	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
UTENZE DI SERVIZIO	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Totale					€ 114.091,6270	€ 114.970,8755	€ 147.141,7200	€ 148.258,5835	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo introiti categorie speciali

Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria	Quota Fissa	Riduzioni Quota Fissa	Totale Quota Fissa	Quota Variabile	Riduzioni Quota Variabile	Totale Quota Variabile	Quota Globale	Riduzioni Quota Globale	Totale Quota Globale	Quota Servizi	Riduzioni Quota Servizi	Totale Quota Servizi	Introiti Volume Min. / Grat.	Introiti Volume Conferito
101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc.), associazioni, luoghi di culto	€ 1.227,2395	€ 0,0000	€ 1.227,2395	€ 1.607,0585	€ 0,0000	€ 1.607,0585	€ 2.834,2980	€ 0,0000	€ 2.834,2980	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
102 - Campeggi, distributori, carburanti	€ 130,7065	€ 0,0000	€ 130,7065	€ 169,1045	€ 0,0000	€ 169,1045	€ 299,8110	€ 0,0000	€ 299,8110	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali	€ 15.461,0350	€ 0,0000	€ 15.461,0350	€ 20.057,4435	€ 0,0000	€ 20.057,4435	€ 35.518,4785	-€ 100,1195	€ 35.418,3590	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
104 - Esposizioni, autosaloni	€ 1.845,4765	€ 0,0000	€ 1.845,4765	€ 2.430,2795	€ 0,0000	€ 2.430,2795	€ 4.275,7560	€ 0,0000	€ 4.275,7560	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club	€ 5.224,9020	€ 0,0000	€ 5.224,9020	€ 6.784,8390	€ 0,0000	€ 6.784,8390	€ 12.009,7410	€ 0,0000	€ 12.009,7410	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
106 - Alberghi senza ristorante	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
107 - Case di cura, riposo e caserme	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 5.015,5745	€ 0,0000	€ 5.015,5745	€ 6.444,2940	€ 0,0000	€ 6.444,2940	€ 11.459,8685	-€ 83,0740	€ 11.376,7945	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
109 - Banche ed istituti di credito	€ 624,9165	€ 0,0000	€ 624,9165	€ 877,8250	€ 0,0000	€ 877,8250	€ 1.502,7415	€ 0,0000	€ 1.502,7415	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 936,4075	€ 0,0000	€ 936,4075	€ 1.315,4235	€ 0,0000	€ 1.315,4235	€ 2.251,8310	€ 0,0000	€ 2.251,8310	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 311,5275	€ 0,0000	€ 311,5275	€ 437,6715	€ 0,0000	€ 437,6715	€ 749,1990	€ 0,0000	€ 749,1990	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch	€ 299,8475	€ 0,0000	€ 299,8475	€ 389,2725	€ 0,0000	€ 389,2725	€ 689,1200	€ 0,0000	€ 689,1200	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 901,2945	€ 0,0000	€ 901,2945	€ 1.172,1975	€ 0,0000	€ 1.172,1975	€ 2.073,4920	€ 0,0000	€ 2.073,4920	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1.607,2410	€ 0,0000	€ 1.607,2410	€ 2.075,9375	€ 0,0000	€ 2.075,9375	€ 3.683,1785	€ 0,0000	€ 3.683,1785	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
113 - Carrozzeria,	€ 3.197,7650	€ 0,0000	€ 3.197,7650	€ 4.129,5005	€ 0,0000	€ 4.129,5005	€ 7.327,2655	€ 0,0000	€ 7.327,2655	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		

<i>autofficina, elettrauto</i>							€							
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 44.600,1530	€ 0,0000	€ 44.600,1530	€ 58.087,7425	€ 0,0000	€ 58.087,7425	102.687,8955	€ 0,0000	€ 102.687,8955	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 26.948,6800	€ 0,0000	€ 26.948,6800	€ 33.749,8710	€ 0,0000	€ 33.749,8710	€ 60.698,5510	-€ 199,5090	€ 60.499,0420	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	€ 3.875,4605	€ 0,0000	€ 3.875,4605	€ 5.016,9615	€ 0,0000	€ 5.016,9615	€ 8.892,4220	-€ 188,4130	€ 8.704,0090	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1.286,0045	€ 0,0000	€ 1.286,0045	€ 1.662,6480	€ 0,0000	€ 1.662,6480	€ 2.948,6525	€ 0,0000	€ 2.948,6525	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1.325,7530	€ 0,0000	€ 1.325,7530	€ 1.659,8375	€ 0,0000	€ 1.659,8375	€ 2.985,5905	€ 0,0000	€ 2.985,5905	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo	€ 150,8910	€ 0,0000	€ 150,8910	€ 190,6760	€ 0,0000	€ 190,6760	€ 341,5670	€ 0,0000	€ 341,5670	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
Attività solo sede legale	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
Azienda agricola	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
ESENTE RIFIUTI SPECIALI	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
UTENZE DI SERVIZIO	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
Totale	€ 114.970,8755	€ 0,0000	€ 114.970,8755	€ 148.258,5835	€ 0,0000	€ 148.258,5835	€ 263.229,4590	-€ 571,1155	€ 262.658,3435	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo coefficienti categorie speciali

Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

<i>Categoria</i>	<i>KC</i>	<i>KD</i>	<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>	<i>Quota Servizi</i>	<i>Vol. minino (in litri)</i>	<i>Volume minimo (in kg)</i>	<i>Tariffa vol. Min. / Grat. mq</i>
101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto	€ 0,42000	€ 3,48000	€ 0,39100	€ 0,51200	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
102 - Campeggi, distributori, carburanti	€ 0,80000	€ 6,55000	€ 0,74470	€ 0,96350	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali	€ 0,43000	€ 3,53000	€ 0,40030	€ 0,51930	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
104 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,60000	€ 5,00000	€ 0,55860	€ 0,73560	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club	€ 1,33000	€ 10,93000	€ 1,23830	€ 1,60800	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
106 - Alberghi senza ristorante	€ 0,89000	€ 7,35000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
107 - Case di cura, riposo e caserme	€ 0,99000	€ 8,13000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 1,07000	€ 8,70000	€ 0,99610	€ 1,27980	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
109 - Banche ed istituti di credito	€ 0,90000	€ 8,00000	€ 0,83780	€ 1,17690	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,90000	€ 8,00000	€ 0,83780	€ 1,17690	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,90000	€ 8,00000	€ 0,83780	€ 1,17690	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch	€ 1,11000	€ 9,12000	€ 1,03340	€ 1,34160	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,18000	€ 9,71000	€ 1,09840	€ 1,42840	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,04000	€ 8,50000	€ 0,96810	€ 1,25040	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,16000	€ 9,48000	€ 1,08000	€ 1,39470	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,91000	€ 7,50000	€ 0,84720	€ 1,10340	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,93000	€ 7,37000	€ 0,86580	€ 1,08430	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense	€ 4,84000	€ 39,67000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	€ 3,64000	€ 29,82000	€ 3,38880	€ 4,38690	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,76000	€ 14,40000	€ 1,63860	€ 2,11850	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,70000	€ 13,47000	€ 1,58270	€ 1,98160	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari	€ 6,06000	€ 49,72000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo	€ 0,25000	€ 2,00000	€ 0,23280	€ 0,29420	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000

Attività solo sede legale	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
Azienda agricola	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
ESENTE RIFIUTI SPECIALI	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
UTENZE DI SERVIZIO	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000

.....

Dettaglio piano finanziario

Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

<i>Tipo costo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>% U.D.</i>	<i>% U.S.</i>	<i>U.D.</i>	<i>U.S.</i>
Costo fisso	COSTI FISSI	€ 216.468,0000	47,00 %	53,00 %	€ 101.739,9600	€ 114.728,0400
Costo variabile	COSTI VARIABILI	€ 279.160,0000	47,00 %	53,00 %	€ 131.205,2000	€ 147.954,8000
<i>Totale</i>		€ 495.628,0000			€ 232.945,1600	€ 262.682,8400

Categoria utenza	KA	KB	Numero utenze	Superficie	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Svuotamenti Compresi
Componenti 1 - Abitazioni private, box e garage	0,86	1	488	53.717,69	0,3672	40,7705	480
Componenti 2 - Abitazioni private, box e garage	0,98	1,8	533	66.437,41	0,4184	73,4015	600
Componenti 3 - Abitazioni private, box e garage	1,08	2,2	355	48.846,21	0,4612	89,717	720
Componenti 4 - Abitazioni private, box e garage	1,16	2,44	322	45.962,33	0,4953	99,5355	840
Componenti 5 - Abitazioni private, box e garage	1,24	2,44	69	9.777,49	0,5295	99,5355	840
Componenti 6 o più - Abitazioni private, box e garage	1,3	2,44	31	3.950,76	0,5551	99,5355	840

Categoria utenza	KC	KD	Numero utenze	Superficie	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Svuotamenti Compresi
101 - Musei, biblioteche, scuole (istruzione, ballo, guida, ecc..), associazioni, luoghi di culto	0,42	3,48	5	3.147,48	0,391	0,512	
102 - Campeggi, distributori, carburanti	0,8	6,55	1	176,00	0,7447	0,9635	
103 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali	0,43	3,53	29	38.730,74	0,4003	0,5193	
104 - Esposizioni, autosaloni	0,6	5	6	3.313,00	0,5586	0,7356	
105 - Alberghi con ristorante, discoteche, night club	1,33	10,93	1	4.231,00	1,2383	1,608	
106 - Alberghi senza ristorante	0,89	7,35	0	-	0	0	
107 - Case di cura, riposo e caserme	0,99	8,13	0	-	0	0	
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	1,07	8,7	39	5.049,65	0,9961	1,2798	
109 - Banche ed istituti di credito	0,9	8	3	748,00	0,8378	1,1769	
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	0,9	8	10	1.121,00	0,8378	1,1769	
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	0,9	8	4	373,00	0,8378	1,1769	
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e banch	1,11	9,12	2	291,00	1,0334	1,3416	
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,18	9,71	9	823,00	1,0984	1,4284	
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,5	15	1.665,00	0,9681	1,2504	
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	8	2.969,10	1,08	1,3947	
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5	25	52.789,00	0,8472	1,1034	
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93	7,37	46	31.212,00	0,8658	1,0843	
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie e mense	4,84	39,67	0	-	0	0	
117 - Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	3,64	29,82	11	1.146,80	3,3888	4,3869	
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,4	2	787,00	1,6386	2,1185	
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7	13,47	7	840,00	1,5827	1,9816	
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, banchi di mercato generi alimentari	6,06	49,72	0	-	0	0	
121 - Superfici dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo	0,25	2	1	650,00	0,2328	0,2942	



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Affari Generali e Finanziari

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE A. G. E FINANZIARI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), articolata in tre diversi prelievi. Tale imposta è stata abrogata dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022), facendo salvo la componente che disciplina il prelievo sui rifiuti. In particolare questa componente è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostituendo tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che *"la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento"*. Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga". I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente di *"commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (...)"*. In particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché della necessità di aggiornamento dei coefficienti

riferiti a monitoraggi ormai datati, ha stabilito: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”.

Alle previsioni normative rammentate occorre ora unire anche a quanto indicato da ARERA, ossia dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, così come individuata dall'art. 1, comma 528, della Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Questo ente, infatti, con la propria delibera n. 443/2019 ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità al richiamato principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE, nonché al criterio “pay-as-you-throw”, quale fondamento dei regimi di tariffe puntuali delineati dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la richiamata direttiva 2008/98/CE. In particolare ha individuato il perimetro di individuazione dei costi, con l'obiettivo di determinare le entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale finalità risponde anche all'esigenza di rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio nazionale, nonché la determinazione delle relative tariffe, grazie all'introduzione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), teso a superare il metodo elaborato dal D.P.R. n. 158/1999, ossia il Metodo Tariffario Normalizzato (MTN).

In particolare le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La delibera n. 443/2019 di ARERA fissa anche i criteri per le entrate tariffarie delle annualità 2020 e 2021, stabilendo che non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, tenendo tuttavia conto:

- del tasso di inflazione programmata,
- del miglioramento della produttività,
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti,
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Pertanto è previsto che, nella determinazione delle entrate tariffarie occorre tenere conto “*di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio*” e, comunque, secondo il MTR ricordato. Per mitigare l'impatto del nuovo metodo dovranno essere assunti criteri di gradualità, anche in ragione dell'asimmetria esistente nello scenario nazionale non omogeneo.

Va poi ricordato che nella determinazione del PEF intervengono vari soggetti: il gestore costituisce il soggetto deputato alla sua redazione e, in presenza di un'autorità regionale (*che in Lombardia non esiste*), dovrà essere sottoposto a questa, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ipotesi di TARI di natura tributaria. In ogni caso le tariffe possono essere incrementate fino al valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo il caso in cui l'ente territorialmente competente ritenga necessario approvare tariffe più alte, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario. se si verifica un siffatto scenario, deve essere presentata all'Autorità una relazione che attesta le valutazioni compiute, per le valutazioni del caso.

Altro aspetto da considerare è la tempistica dei diversi adempimenti: il gestore deve presentare il PEF all'eventuale Autorità regionale per l'approvazione e in caso di inerzia da parte di uno dei due soggetti (gestore del servizio e autorità regionale), dovrà esserne fatta comunicazione ad ARERA che ne intimerà l'adempimento. Non ultimo, dovrà essere eseguito un conguaglio per le tariffe relative al 2018 e 2019.

L'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, dunque, dovrà avvenire già con le nuove disposizioni indicate da ARERA. Tuttavia, occorre tenere conto che, in virtù delle previsioni di cui all'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita 2019), le nuove tariffe avranno efficacia solo dopo la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.

In ogni caso, la normativa richiamata, prevede che le bollette emesse fino al 30 di novembre devono essere calcolate con le tariffe precedenti, mentre le bollette successive saranno determinate con le nuove tariffe a congruaggio delle precedenti.

Nonostante le novità illustrate, non viene meno l'obbligo di cui all'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, istitutiva della TARI che statuisce che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*. Tale vincolo pone non poche difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario), redatto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L'ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'entrata da imputare a bilancio e costituisce l'elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è da inserire anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto ex lege che, nel rispetto dei nuovi principi della contabilità pubblica, primo fra tutti il principio della competenza finanziaria potenziata, deve assicurare gli equilibri di bilancio. L'ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di riscossione dell'ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante verificare la media delle riscossioni pregresse.

Per quanto attiene all'articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 che, per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, e 21 categorie per le utenze non domestiche. La continua evoluzione in tema di prelievo sui rifiuti ha messo a dura prova gli uffici tributi comunali che, tra l'altro, si sono trovati a dover gestire direttamente l'entrata con l'emissione del modello di delega F24, ancora ammesso benché sia stato posto l'obbligo di riscossione mediante i pagamenti elettronici del sistema PagoPA. Peraltro, il comma 652 della citata Legge n. 147/2013, dispone che le tariffe devono essere commisurate alla *“quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*, purché in conformità al principio comunitario *“chi inquina paga”* e comunque rapportate a coefficienti di produttività di rifiuti.

La determinazione delle tariffe TARI per il 2020 è ulteriormente complicata dalla necessità di applicare agevolazioni alle utenze che hanno risentito e ancora risentono del blocco generato dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Sulla questione è intervenuta ARERA per indicare i criteri in grado di stabilire le tariffe per dette utenze, ma anche IFEL, con una propria nota dello scorso aprile, ha fornito chiarimenti ai Comuni sull'introduzione di riduzione per le attività economiche e per le famiglie colpite dalle conseguenze della pandemia. Le riduzioni riguardano soprattutto le utenze non domestiche, con particolare riferimento a quelle sospese dagli interventi normativi che si sono succeduti.

In merito alle agevolazioni, preme ricordare che la Legge. n. 147/2013, all'art. 1, commi 659 e 660, indica le casistiche a cui è possibile applicare agevolazioni, tenendo presente il richiamato obbligo di copertura integrale dei costi di cui al comma 654. Inoltre, il comma 660, permette al Comune di deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle del precedente comma 659, da coprire con risorse derivanti dalla fiscalità generale. In tal caso, le scelte devono essere conformi ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, in quanto si tratta di *“riduzioni atipiche”* o, comunque di agevolazioni non direttamente correlate con la quantità del rifiuto conferito. Ne sono esempio le agevolazioni applicate con riferimento al valore dell'ISEE e, comunque, a condizioni di disagio sociale a favore delle utenze domestiche. Quindi, le agevolazioni di cui al comma 660 devono essere poste a carico del bilancio comunale e non degli altri utenti TARI, come invece avviene per quelle considerate *“riduzioni tipiche”*, di cui al comma 659. Dunque, le riduzioni di cui a quest'ultimo comma, si riflettono sulla generalità degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, perché direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Pertanto, per introdurre agevolazioni da applicare per il solo anno 2020, e quindi in maniera temporanea, in ragione della situazione emergenziale generata dalla pandemia da Coronavirus, sarà necessario considerare entrambe le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, in ragione del fatto che vi saranno riduzioni ordinarie (da regolamento o delibera) correlate alla minore produzione di rifiuto, e come tali coperte dalla tariffazione, ma anche agevolazioni straordinarie a seguito pandemia COVID a favore dei soggetti che manifestano difficoltà di natura socio-economica, coperte da stanziamenti a carico del bilancio comunale. Tuttavia, per quanto concerne le agevolazioni per la chiusura delle attività, sarà possibile ridurre le tariffe, di norma, solo in relazione alla quota variabile e per situazioni particolarmente meritevoli di attenzione e sostegno anche della parte fissa, in applicazione della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Una riduzione significativa, che nello scenario attuale è fortunatamente sostenuta da risorse statali che possono essere destinate a finanziare anche le riduzioni TA.RI. in esame.

La norma vigente, quindi, consente di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche applicando specifiche riduzioni, generalmente, da approvare con regolamento comunale ma, qualora vengano applicate per il solo anno 2020, sarà possibile prevederle unicamente nella delibera di Consiglio con cui si approvano le tariffe. Va comunque rimarcato che le tariffe da applicare non possono essere espressione di scelte politiche (*fatto salvo la determinazione delle riduzioni ed agevolazioni*), bensì devono scaturire da elaborazioni riferite a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito. L'elaborazione deve inoltre essere orientata alla determinazione di tariffe che tengono conto di politiche fiscali volte ad incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi e nel contempo ad introdurre misure fiscali volte a limitare quanto più possibile la quota fissa della tariffa. La presenza di una quota fissa nella tariffa tende infatti ad attenuare l'effetto disincentivante alla produzione dei rifiuti; d'altra parte la misura della quota variabile incide sulla riduzione delle esternalità negative legate alla produzione dei rifiuti. Ne consegue che si avranno effetti positivi in misura tanto più elevata, quanto minore sarà la quota della parte fissa della tariffa.

Come ricordato, le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento risultanti dal piano economico finanziario (P.E.F.) redatto dal gestore del servizio. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Si evidenzia che è operata la suddivisione dei costi in quota fissa, riguardante la gestione del servizio nella sua parte indivisibile e quota variabile, tipica della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento, direttamente correlata alla quantità di rifiuto prodotto.

Nel dettaglio i costi sono riportati nel prospetto del PEF 2020 denominato “Allegato 1 alla determinazione n. 02/DRIF/2020”.

L'articolazione delle tariffe, pertanto, resta quella individuata dal menzionato D.P.R. n. 158/99 che propone specifici coefficienti di adattamento. In particolare il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni utenza.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Per attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, è possibile adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dal soggetto gestore del servizio.

Nello stabilire le riduzioni tariffarie occorre tenere presente anche quanto indicato nella delibera di ARERA n. 158/2020, oggetto di approfondimento nella nota di IFEL del 31 maggio 2020. Nel dettaglio, ARERA ha suddiviso le utenze non domestiche (UND) a cui applicare le riduzioni, ai sensi del principio “chi inquina paga”, in 4 gruppi:

1. attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, a cui applicare una riduzione della parte variabile con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd, in base ai giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (e – presumibilmente – anche regionali), anche se ARERA non considera che i coefficienti possono essere fissati fino ad aumentare e diminuire i valori dei kd del 50%, ai sensi del comma 652 della Legge n. 147/2013; in questi casi si applicherà la seguente formula:
 - i. $n. \text{ gg chiusura} / 365 \times \text{parte variabile} \times m_q \text{ imponibili}$, a meno che il Comune stabilisca una riduzione percentuale a queste utenze
2. attività “ancora soggette a chiusura”, con riduzione della parte variabile, riducendo i valori del coefficiente Kd del 25%;
3. attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;
4. attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente (e non il Comune, in maniera arbitraria) a valutare riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare “documentalmente” (articolo 2, della delibera 158/2020).

In merito ai giorni di chiusura da considerare, il Comune, in ragione di eventuali sospensioni disposte con ordinanza sindacale, può autonomamente procedere alla individuazione dei giorni di chiusura a cui applicare la proporzionale

riduzione della quota variabile, fatta salva la possibilità di riconoscere una riduzione forfettaria del 25% della parte fissa. Il Comune, pertanto, deve decidere come determinare le agevolazioni.

IFEL, in merito a questa impostazione, osserva che ARERA fa riferimento alla “potenzialità” delle attività di produrre rifiuti e, contestualmente sottovaluta gli effetti della crisi, riducendoli ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente collegabili alle chiusure, in attesa di avere riscontri, sulla base del “Documento per la consultazione” n. 189 del 26 maggio. A questi viene aggiunto il “bonus sociale” per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, quando possiedono i requisiti per l’accesso all’analogo bonus per il servizio elettrico, gas e idrico, nelle more dell’adozione del DPCM previsto dall’articolo 57-bis del dl n. 124/2019.

Quanto indicato da ARERA, non è però di facile attuazione perché l’utilizzo dei codici ATECO non è previsto dalla normativa di riferimento e molti Comuni non li adottano, tanto più che a molte aziende sono applicabili tariffe diverse a seconda della reale destinazione degli immobili posseduti. A ciò va aggiunto che i risultati che si possono ottenere non consentono un’applicazione omogenea a livello nazionale, stante la diversità esistente, anche rilevante, nella ripartizione dei costi del servizio rifiuti in costi fissi e costi variabili.

Come accennato, le agevolazioni indicate da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà attribuita dalla Legge n. 147/2013 e, dunque, occorre verificare se correlate al comma 659 o al 660, per esempio una riduzione del 25%, considerando, comunque, le nuove regole dettate da ARERA.

Per quanto riguarda le risorse per la copertura delle riduzioni ai sensi del comma 660, i Comuni per il minor gettito della TARI, devono operare con oneri del proprio bilancio. Le indicazioni operative fornite da ARERA, come confermato da IFEL, non risolve i problemi dei Comuni, tenuti ad assicurare la vicinanza delle istituzioni ai settori economici e alle famiglie, in quanto fornisce solo le modalità di calcolo per determinare nuove agevolazioni che, come osservato, sono di difficile applicabilità. Anche quando prevede di ridurre la quota variabile, non viene misurato effettivamente il minor impatto sul servizio e vengono lasciati molti dubbi sull’applicazione delle riduzioni medesime.

Si segnala, altresì, che IFEL rileva come certe agevolazioni non siano applicabili in via automatica e, per tali casistiche si rende opportuno fissare una disposizione regolamentare, anche temporanea, che imponga la presentazione di un’autocertificazione, per richiedere la riduzione “a pena di decadenza” dall’agevolazione, con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti, così da responsabilizzare l’interlocutore ed impostare controlli mirati a posteriori.

Il nostro Comune, pertanto, si accinge ad approvare le tariffe TARI per l’anno 2020, in applicazione della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, considerando le obiettivi e generali difficoltà sostenute dal tessuto economico e sociale di Bagnatica a seguito della pandemia COVID-19 applicando i seguenti criteri forfettari, (che consentono di semplificare le procedure applicative, non richiedendo agli utenti adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e verifiche pre e post definizione delle tariffe):

- **riduzione del 25% della parte variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, non rientranti nelle riduzioni specifiche indicate di seguito (CAT. 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 sotto categoria tabaccai, farmacie, licenze particolari – 12 sotto categoria artigiani senza negozio - 13 – 14 – 15 – 16 – 17 sotto categoria pizzerie da asporto - 18 – 19 – 20 - 21;
- **riduzione del 50% della parte variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto significative ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown (CAT. 1 – 5);
- **riduzione del 100% della parte fissa e variabile** per tutte le categorie di contribuenti non domestici, che hanno avuto importanti ripercussioni sulla propria attività, anche ben oltre il periodo del lockdown, che necessitano di un sostegno straordinario ed eccezionale affinché mantengano nel tessuto economico e sociale la loro attività di vicinato commerciale (CAT. 11 sotto categoria edicole, ottici, fotografi e lavanderie – 12 sotto categoria artigiani con bottega come estetisti, parrucchieri, gelaterie – 17 sotto categoria bar e caffè);

Inoltre, al fine di limitare la pressione fiscale delle famiglie con evidenti problemi di ordine socio-economico, sono proposte apposite esenzioni, in conformità con la normativa in parola, come previsto dal vigente regolamento TA.RI per cui viene previsto a carico del bilancio un appropriato stanziamento.

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione.

Sulla scorta di quanto già determinato e messo in atto nelle cinque scorse annualità, la tariffa della parte variabile per una scelta legata a un principio di solidarietà e sostegno alla famiglia numerosa, la tariffa per le fasce con 5 e 6 e più componenti (numero 100 utenze) è equiparata a quelle con 4 componenti (numero 322 utenze).

Preso atto del regolamento sulla tassa rifiuti, tendente a rendere più incisiva e importante la raccolta differenziata e per motivare e incentivare le azioni degli utenti virtuosi, si stabilisce per ogni fascia di contribuenti un numero massimo di svuotamenti annui oltre i quali si subirà una penalizzazione monetaria, stabilito e confermato con gli stessi limiti dello scorso anno:

- **1 componente: 12 svuotamenti**
- **2 componenti: 15 svuotamenti**
- **3 componenti: 18 svuotamenti**
- **4 e più componenti: 21 svuotamenti.**

Chi rimarrà in questi parametri verrà automaticamente considerato un utente virtuoso. Diversamente per gli utenti che oltrepasseranno questi limiti verrà applicata una penale per ogni svuotamento eccedente.

L'importo è determinato teoricamente in € 4,14 per svuotamento, come rapporto tra i costi definiti per la parte variabile riferita all'attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e indifferenziati, pari a € 120.048,00 e il numero teorico di svuotamenti per i complessivi utenti (n. 1798 senza pertinenze) delle diverse fasce pari a circa n. 29.000.

Il costo proposto per ogni svuotamento eccedente quelli ordinari assegnati alla propria fascia è stabilito forfettariamente in € 4,00. L'importo complessivo da pagare avverrà a consuntivo alla fine dell'anno 2020 e le risultanze verranno applicate e richieste sulla bolletta dei rifiuti dell'anno successivo.

Inoltre di stabilire che tali introiti andranno a ridurre il piano finanziario dell'anno successivo 2021 sulla parte variabile della sola componente DOMESTICO.

L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Anche per l'annualità corrente del 2020, in attesa di definire la complessa materia del numero di svuotamenti ordinari per categoria, la tariffa puntuale non riguarderà le utenze NON DOMESTICHE. Ad essi si continuerà ad applicare solo il sistema dei conferimenti/raccolta porta a porta e utilizzo centro raccolta senza svuotamenti predefiniti dei contenitori in uso con il chip.

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Adottando le misure e le modalità sopra illustrate, si ritiene assicurata la copertura totale dei costi in conformità all'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Bagnatica, lì 31/8/2020

IL RESPONSABILE SETTORE A. G. E FINANZIARI

Eugenio Crotti